



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6303 dell'8 febbraio 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. D. Braga – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro

Prof. Avv. F. De Santis – Membro

Prof. P. Esposito – Membro

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari

nella seduta del 6 febbraio 2023, in relazione al ricorso n. 8257, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La presente controversia concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'Intermediario, anche con riguardo all'attività svolta da un proprio consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, degli obblighi concernenti la prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della omessa indicazione della facoltà di recesso *ex art. 30 TUF*, nonché del mancato rispetto degli obblighi d'informazione preventiva, delle regole concernenti la corretta esecuzione della valutazione di adeguatezza degli investimenti e della falsificazione delle sottoscrizioni

apposte in calce agli ordini di investimento/disinvestimento e ai questionari di profilatura.

Parte Ricorrente, dopo aver presentato reclamo all'Intermediario, al quale quest'ultimo non ha dato riscontro a suo avviso soddisfacente, si è rivolta, con l'assistenza di un difensore, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Questi i fatti oggetto del procedimento considerati rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. La Ricorrente - che tiene ad evidenziare che all'epoca degli investimenti era già pensionata e "*priva di alcuna cognizione in materia finanziaria*" - riferisce di aver effettuato, tra il luglio e il dicembre 2018, tramite consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e operante per conto dell'Intermediario convenuto, operazioni aventi ad oggetto "*titoli Toro Fund*", con liquidità riveniente dal disinvestimento (anche questo consigliato dal medesimo consulente) di una gestione patrimoniale sottoscritta nel 2015.

Più in dettaglio, la Ricorrente espone che:

- quando il consulente finanziario iniziò ad operare per conto della Resistente, ella, stante il rapporto di fiducia con il medesimo consulente di cui era già cliente, trasferiva presso la stessa Resistente i titoli acquistati in precedenza sottoscrivendo, in data 30/04/2015, un contratto di consulenza;
- nell'anno 2018, il consulente finanziario "*nel corso di una visita effettuata presso l'abitazione della Ricorrente, le propose di disinvestire la gestione patrimoniale [precedentemente sottoscritta] e di investire in un fondo comune di investimento [...] denominato Toro Fund*" descritto dal citato consulente come "*sicuro quanto al capitale investito, più efficiente della gestione patrimoniale e con minori costi. Il promotore riferì anche che il fondo avrebbe distribuito cedole periodiche (che in realtà non sono mai state pagate) [...]*";
- la Ricorrente "*a seguito delle rassicurazioni rese dal promotore del quale si fidava, prestò il proprio consenso al riscatto della gestione patrimoniale (prelievo di € 400.000,00 in data 23/07/2018) e all'acquisto, in data 19/7/2018,*

poi addebitato il 31/7/2018 [...] di quote del fondo Toro Fund per un complessivo esborso di € 210.000,00, senza la sottoscrizione di alcun documento o modulo d'ordine [...]", che recherebbe infatti "le firme apocrife della [...] [Ricorrente] come risulta anche dalla perizia calligrafica depositata";

- *in data 30/7/2018, con addebito 3/8/2018, il citato consulente finanziario, "sempre descrivendolo come un prodotto sicuro ed efficiente, ma senza rappresentarne i rischi [...] fece sottoscrivere alla [Ricorrente], presso la di lei abitazione, ulteriori quote del medesimo fondo con un esborso di € 190.000,00";*
- *in data 22/11/2018 la Ricorrente, "sempre su consiglio e proposta del promotore [...] disinvestì € 250.000,00 dalla gestione patrimoniale e sottoscrisse [ulteriori] quote Toro Fund per il medesimo importo";*
- *inoltre, con modulo ancora del 22/11/2018, ma perfezionato in data 27/12/2018, la Ricorrente "liquidava definitivamente la gestione patrimoniale e con il ricavato veniva effettuato un ulteriore acquisto di quote del Toro Fund per complessivi € 190.000,00, sempre presso l'abitazione [...]" (giungendo così ad investire nel comparto "Toro Fund A (EUR)" ISIN IE00BDDY3G61, la somma complessiva di € 840.000,00);*
- *la Ricorrente precisa che tutte le operazioni descritte sono avvenute presso la sua abitazione, in regime di consulenza come risulterebbe dal contratto e dai moduli d'ordine consegnati dalla Banca;*
- *in data 23 luglio 2020 il consulente finanziario si presentava presso l'abitazione della Ricorrente e le comunicava che si era determinata un'importante minusvalenza. In successivi colloqui, avvenuti sempre nel luglio - agosto 2020, la Ricorrente apprendeva "che prima di aver dato la propria autorizzazione e senza aver firmato alcun documento, [...] [la Banca] aveva provveduto, in data 20/07/2020 [...] al disinvestimento del fondo Toro Fund cristallizzando pertanto la perdita che si quantifica in € 337.679,87";*

- a seguito della consegna della documentazione richiesta alla Banca, la Ricorrente apprendeva che - oltre all’acquisto delle quote Toro Fund (ISIN IE00BDDY3G61) in data 19/07/2018 per un controvalore di € 210.000,00 - erano state effettuate *“a sua completa insaputa e falsificando la di lei firma”*, anche le seguenti operazioni:
 - 1) in data 16/01/2020 rimborso Toro Fund (ISIN IE00BDDY3G61) per un controvalore di € 444.459,19;
 - 2) in data 24/01/2020 acquisto di un diverso comparto del fondo Toro Fund (recante l’ISIN IE00BKTPJF31) per un controvalore di € 423.409,97;
 - 3) in data 29/01/2020 acquisto Toro Fund (ISIN IE00BKTPJF31) per un controvalore di € 20.848,53;
 - 4) in data 29/01/2020 rimborso Toro Fund (ISIN IE00BDDY3G61) per € 427.795,86;
 - 5) in data 06/02/2020 acquisto Toro Fund (ISIN IE00BKTPJF31) per un controvalore di € 179.543,39;
 - 6) in data 06/02/2020 acquisto Toro Fund (ISIN IE00BKTPJF31) per un controvalore di € 292.167,69;
 - 7) in data 23/03/2020 rimborso Toro Fund (ISIN IE00BKTPJF31) per € 5.469,14;
 - 8) in data 20/07/2020 rimborso Toro Fund (ISIN IE00BKTPJF31) per € 506.034,66 .

La Ricorrente, *“fermo e impregiudicato il disconoscimento delle sottoscrizioni”* sopra riportate, in quanto *“effettuate dal consulente senza alcuna autorizzazione da parte della Ricorrente”*, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto *“titoli Toro Fund”*, contesta all’Intermediario quanto segue:

- non le sarebbero state fornite preventivamente informazioni sulle caratteristiche e sui rischi insiti nei suddetti strumenti;
- non sarebbe stata fornita informativa circa il fatto che il citato consulente finanziario *“era un gestore dello stesso Toro Fund così come da lui comunicato”*

alla cliente e che quindi l'operazione è avvenuta in presenza di un palese e non segnalato conflitto di interessi”;

- non sarebbero stati rispettati gli adempimenti relativi alla profilatura. Segnatamente, la Ricorrente sostiene che sarebbe stata effettuata una “*profilazione opportunistica*” con il questionario del 30/04/2015, “*che peraltro reca una firma apocrifa disconosciuta evidenziata nella prima pagina dove il promotore, [...] ha innalzato tutti i parametri in modo assolutamente incompatibile con quanto manifestato dalla cliente*”, ritenendo “*alquanto improbabile che una persona anziana, pensionata, con bassa scolarizzazione che ha svolto il lavoro di commerciante [...] possa avere una dimestichezza con strumenti finanziari molto complessi*”. La Ricorrente, inoltre, contesta l’incoerenza interna di talune risposte presenti nel suddetto questionario risultando, in particolare, “*in contrasto con una propensione al rischio media la successiva finalità degli investimenti*” (“*crescita del capitale nel medio - lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte*”). La Ricorrente, altresì, sostiene essere “*errata la consistenza patrimoniale indicata [nel suddetto questionario di profilatura di] [...] max € 250.000*”. Con riguardo al questionario del 14/09/2018, la Ricorrente contesta di non aver “*mai visto tale modulo fino alla consegna della documentazione*”, di non averlo mai sottoscritto, disconoscendo tutte le firma ivi apposte, nonché contesta “*l’opportunistica compilazione [del suddetto questionario] nel quale i parametri, già immotivatamente alti, sono stati definitivamente innalzati ai massimi livelli*”. Secondo quanto sostenuto dalla Ricorrente, “*tale innalzamento è certamente dovuto al fatto che il promotore aveva venduto alla [...] [Ricorrente] la prima tranche di titoli Toro Fund due mesi prima e che nei due mesi successivi le avrebbe venduto un'altra tranche [...]*”;
- le operazioni contestate sarebbero da ritenersi non adeguate rispetto al profilo di rischio della Ricorrente. In particolare, ella contesta l’inadeguatezza dei suddetti investimenti sotto il profilo della concentrazione, in quanto “*nel [titolo] Toro Fund, tra operazioni autorizzate e non autorizzate, il promotore [...] [avrebbe] concentrato il 100% del patrimonio della [...] [Ricorrente]*; risulterebbero,

inadeguati, altresì, rispetto alla propensione al rischio dichiarata come “*media*” ossia “*una potenziale crescita del capitale limitando l'eventuale perdita in conto capitale*”;

- non le sarebbe stata fornita l’informativa in merito all’inadeguatezza delle operazioni in questione;
- sarebbe stato violato l’art. 30 TUF “*in quanto tutte le operazioni (ovviamente ad eccezione di quelle avvenute senza la di lei autorizzazione) sono state proposte e caldegiate dal promotore presso l'abitazione della Ricorrente senza che la stessa fosse informata per iscritto, nei singoli ordini, del diritto di recesso previsto dal comma 6 dell'articolo ridetto*”, ritenendo, pertanto affetti da nullità gli ordini sprovvisti di tale avviso;
- sarebbe stato violato, inoltre, l’art. 30-*bis* del TUF, in quanto il citato consulente finanziario dopo la cessazione del rapporto con la Banca (gennaio 2019), non essendo iscritto nell'albo dei consulenti finanziari autonomi non avrebbe potuto promuovere la vendita delle quote dei fondi e prestare il servizio di consulenza fuori sede; invece, secondo quanto affermato dalla Ricorrente, ciò risulterebbe avvenuto in quanto, anche dopo la cessazione del suo rapporto con la Banca, il citato consulente finanziario si sarebbe accreditato presso la Ricorrente quale consulente incaricato dalla Banca di continuare a intrattenere i rapporti con lei, nonostante la sua formale assegnazione ad un nuovo consulente che tuttavia “*mai l'avrebbe contattata o visitata limitandosi a ricevere gli ordini (molti con firma apocrifa) e a trasmetterli al back office d[ella] Banca [...] che li eseguiva*”. Ciò risulterebbe provato dalle trascrizioni delle registrazioni delle conversazioni telefoniche depositate;
- il citato consulente finanziario non avrebbe mai consegnato alcun documento alla Ricorrente “*che è stata costretta a chiederne copia ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 TUB con diverse email pec*”. Una volta ricevuta la documentazione la Ricorrente avrebbe “*constatato che una buona parte dei documenti reca[va]no le firme apocrife che, infatti, ha immediatamente disconosciuto*”.

La Ricorrente conclude chiedendo al Collegio:

- 1) *“in via principale”*, di accertare la violazione da parte della Banca delle regole di condotta (*“ex artt. 21 e ss. D.Lgs. n. 58/98, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 Reg. Consob n. 16190/2007*), nonché la violazione dell’obbligo di buona fede” e di *“dichiarare l’inadempimento della Resistente per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerenti il negozio di compravendita dei titoli Toro Fund per complessivi € 840.000,00 e per l’effetto condannarla al risarcimento del danno patito dalla Ricorrente equivalente alla somma di € 337.679,87 [...] con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell’esborso e sino al saldo”*;
- 2) *“in via subordinata”*, di accertare la violazione da parte della Resistente degli artt. 30 e 30-bis del T.U.F. e *“dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto quadro e/o dei contratti – ordini di operazione di acquisto dei titoli in lite [...] e per l’effetto condannare la Resistente alla restituzione integrale della somma di € 337.679,87 [...] oltre interessi [...] e/o al risarcimento del danno corrispondente alla somma di € 337.679,87 oltre interessi [...]”*;
- 3) sempre *“in via subordinata”*, accertata la violazione da parte della Resistente delle sopra richiamate regole di condotta di *“dichiarare il grave inadempimento della banca [...] e per l’effetto risolvere il contratto di intermediazione e/o i contratti-ordine di operazione di acquisto degli specificati strumenti finanziari e condannarla alla restituzione della somma di € 337.679,87 [...]”* oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- 4) ancora *“in via subordinata”*, di *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di negoziazione/collocamento e/o dell’ordine di operazione intercorsi per violazione d[elle] norme imperative [sopra citate] da parte della resistente [...] e art. 1418 c.c. e conseguentemente ed in ogni caso, previa restituzione dei titoli, condannare la Resistente alla restituzione delle somme interamente investite, per € 337.679,87 [...], ovvero al risarcimento del danno patrimoniale subito,*

quantificato nel medesimo importo, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna operazione (anche a titolo di lucro cessante) fino all'effettivo soddisfo”;

5) infine, di *“condannare la Resistente al rimborso delle spese della presente procedura, nonché al pagamento dei compensi professionali da stabilirsi equitativamente”*.

3. L'Intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso.

Il Resistente, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto la Ricorrente avrebbe, a suo avviso, omissis *“di identificare in modo puntuale le singole operazioni, tra le tante descritte, cui dovrebbero essere collegate le sue rivendicazioni”*. In particolare, la Banca sostiene che non è chiaro *“se l'oggetto delle doglianze avversarie debba essere individuato nel mandato di gestione individuale (su cui controparte si dilunga nella prima parte del suo atto e che risulta, però, estraneo alle conclusioni rassegnate dalla [Ricorrente] [...] o se, invece, le contestazioni [...] si appuntino sull'investimento in quote del fondo Toro (come la [Ricorrente] [...] sembra volere dedurre in più punti del suo ricorso, salvo omettervi ogni riferimento in sede di conclusioni, dove pure sembra evocare proprio l'entità dei capitali conferiti per tale investimento – i.e. € 840.0000) [...] o, ancora, se l'oggetto delle doglianze avversarie debba essere individuato in investimenti in titoli Toro ”* di cui, tuttavia, non vi è traccia nella ricostruzione offerta da Parte ricorrente, che, invece, sembra riferirsi a tali titoli in sede di conclusioni, salvo richiamare gli importi – € 840.000 – *“pacificamente conferiti per [...] la sottoscrizione di quote del fondo Toro”*.

Sempre in via preliminare, la Banca sostiene che *“la Ricorrente non [sarebbe] [...] legittimata ad agire per l'intera minusvalenza registrata nell'operatività finanziaria che intenderebbe contestare (quale che essa sia), ma solo nei limiti di quella che potrebbe essere riferibile ai capitali di sua competenza”*, peraltro dalla stessa nemmeno puntualmente identificata. Ciò in quanto *“tutti i rapporti intrattenuti dalla [Ricorrente] [...] con la Banca (ivi compreso il deposito titoli relativo agli*

investimenti in titoli realizzati dalla Ricorrente) risultano co-intestati [...] [con altro soggetto]”.

Inoltre, il Resistente *“per l’ipotesi in cui le pretese avversarie avessero a oggetto (come sembra, considerato il riferimento ai conferimenti per € 840.000) la sottoscrizione di quote del fondo Toro”* eccepisce il difetto di legittimazione passiva *“alle rivendicazioni della [Ricorrente] [...] fondate su ipotesi di nullità, invalidità, inefficacia del relativo investimento [...], alle domande giustificate da supposti inadempimenti contrattuali [...], a pretese declaratorie di risoluzione [...] e, comunque, a pretese di carattere restitutorio [...]”*. Ciò in quanto, la sottoscrizione di quote del comparto Toro Fund risulta avvenuta nell’alveo del servizio di collocamento offerto dalla Banca *“che, dunque, si è limitata a dare esecuzione agli obblighi incombenti sul soggetto collocatore. Il successivo rapporto contrattuale avente a oggetto le quote del fondo è, invece, intercorso direttamente tra la [Ricorrente] [...] e la società istitutrice e gestrice del fondo medesimo (c.d. società prodotto)”*.

La Banca risulterebbe *“parimenti estranea”* alle doglianze fondate su ipotesi di violazioni dell’art. 30-bis del TUF, trattandosi di norma la cui violazione la Ricorrente potrebbe contestare al solo consulente finanziario. Peraltro, sarebbe pacifico che la Ricorrente fin dalle prime settimane fosse a conoscenza dell’interruzione dei rapporti tra la Banca e il consulente finanziario.

Relativamente al merito della controversia, espone che:

- il consulente finanziario iniziava il suo rapporto con l’Intermediario ad aprile 2015; la Ricorrente, in regime di cointestazione con un altro soggetto, nel 2015, compilava e sottoscriveva il questionario di profilatura e chiedeva di potere usufruire dei servizi offerti dalla Banca, segnatamente: (a) i servizi di conto corrente, deposito di strumenti finanziari, negoziazione e *home banking*; (b) i servizi di consulenza e collocamento. Acceso il rapporto di deposito titoli cointestato, la Ricorrente chiedeva il trasferimento dei titoli in precedenza

- acquistati e detenuti presso altro intermediario e contestualmente attivava un mandato di gestione patrimoniale individuale;
- la Ricorrente, nel novembre 2018, chiedeva il rimborso totale della suddetta gestione e ottenuto il disinvestimento decideva di destinare, tra luglio e novembre 2018, complessivi € 840.000 alla sottoscrizione di quote del Fondo Toro;
 - dal mese di gennaio 2019 il consulente finanziario interrompeva il suo rapporto con la Banca, che ne dava immediata comunicazione agli investitori già assistiti dall'ex consulente finanziario, ivi compresa la Ricorrente, informandoli circa l'identità del nuovo consulente finanziario incaricato di assisterli;
 - la Ricorrente *“evidentemente soddisfatta per i risultati conseguiti con l'investimento nel fondo Toro, [...] decideva di destinare parte dei suoi capitali (per importi non corrispondenti a quello di € 840.000 evocato da controparte) all'acquisto anche di titoli Toro Fund in regime di negoziazione”*;
 - nel gennaio 2020 la Ricorrente chiedeva l'integrale rimborso dell'investimento nel fondo Toro, ottenendo pure una rilevante plusvalenza pari a oltre € 42.000 .

Con riguardo all'assolvimento degli oneri informativi, *“la stessa Ricorrente [...] [avrebbe] dichiarato di avere ricevuto ogni prescritta informazione e documentazione informativa”*. In proposito, la Banca dichiara che prima della relativa sottoscrizione la Ricorrente veniva informata in merito alle caratteristiche e ai rischi dello strumento finanziario prescelto (anche attraverso la consegna del relativo prospetto informativo e del KIID).

Con riferimento all'indicazione della facoltà di recesso, la Banca afferma che *“seppure l'investimento non risulti affatto disposto fuori sede (a tacere d'altro, la relativa sottoscrizione risulta raccolta a Firenze), è provato per tabulas che la [Ricorrente] [...] ha, comunque, ricevuto l'informativa ex art. 30, c. 6, TUF sul diritto di recesso in caso di investimento perfezionato fuori sede”*. Quanto alla mancata informativa in tema di conflitto di interessi, la Banca afferma che non vi è evidenza che, nel 2018, il consulente finanziario operasse nell'interesse della società

di gestione del fondo in questione o fosse professionalmente collegato al suddetto fondo. Peraltro, la Ricorrente nulla deduce *“in merito all’incidenza causale che il presunto omissivo avviso circa il conflitto di interessi in parola avrebbe avuto sulle sue scelte di investimento (e sulle diverse scelte che avrebbe realizzato ove ne fosse stata informata) e in merito all’interesse (in conflitto con quello della ricorrente) che sarebbe stato perseguito dalla Banca a detrimento della medesima [...]”*.

In tema di profilatura, la Banca afferma che considerata la pregressa esperienza finanziaria della Ricorrente, presso il suo precedente intermediario (tra cui titoli illiquidi, titoli acquistati su mercati non regolamentati, *future* e *perpetual*) risultano senz’altro corrispondenti al suo reale profilo le risposte fornite in sede di profilatura prima nel 2015 e poi nel 2018. In particolare, nel questionario del 2015, la Ricorrente dichiarava, tra l’altro, di avere conoscenza ed esperienza con la pressoché totalità degli strumenti finanziari, di operare sui mercati finanziari da oltre 5 anni, di mirare alla *“crescita del capitale nel medio-lungo periodo pur accettando il rischio di perderlo in parte”* e di riconoscersi una propensione al rischio *“media”*. Informazioni non dissimili e coerenti con la sua operatività venivano fornite dalla Ricorrente in sede di verifica della sua profilatura nel settembre 2018.

Con riguardo alla contestata inadeguatezza degli investimenti, la Banca afferma che *“l’investimento avente a oggetto lo strumento finanziario Toro Fund (sia ove si faccia riferimento a quello disposto in regime di collocamento, sia ove si consideri l’investimento posto in essere in regime di negoziazione) è senz’altro adeguato [...]”* al profilo della Ricorrente, tenuto conto che nel questionario di profilatura la Ricorrente precisava di conoscere e avere esperienza anche con *“OICR Flessibili e/o Total Return”* e quanto agli obiettivi di investimento, precisava di mirare alla *“crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte”*. Come rappresentato nel relativo documento informativo, il fondo Toro sarebbe destinato proprio a *“investitori interessati a raggiungere un apprezzamento del capitale nel lungo termine e che siano disposti ad accettare un livello di volatilità moderato”*.

Con riguardo alla *“presunta (e inesistente) falsità di talune sottoscrizioni ascrivibili”* alla Ricorrente, la Banca afferma che la Ricorrente, *“pur facendo ripetuto riferimento a un supposto Allegato A con cui avrebbe inteso fornire evidenza di una presunta perizia grafologica [...], non ha messo a disposizione della Banca e/o dell’Ecc.mo Arbitro alcuna perizia [...]”*. Ciò varrebbe ad attestare l’infondatezza della relativa doglianza. Peraltro, la Ricorrente non avrebbe mai rivolto reclami o segnalazioni, pur avendo ricevuto per tutto il corso del rapporto, dalla Banca la documentazione informativa e di rendicontazione.

La Banca contesta, altresì, le registrazioni prodotte dalla Ricorrente (al pari delle relative trascrizioni) alle quali, *“non può proprio riconoscersi alcuna valenza probatoria”*. In particolare, la Banca contesta che (i) *“l’esame dei metadati dei file depositati ex adverso e, segnatamente quelli relativi alla data e all’orario della loro creazione e ultima modifica, sembra attestare che i file in questione non siano affatto i file originali giacché tali dati risultano discordanti con le presunte date (agosto 2020) delle conversazioni cui dovrebbero riferirsi”*; (ii) *“le medesime registrazioni sembrano potere rappresentare un’extrapolazione da dialoghi più ampi tra soggetti sulla cui identità non può esservi certezza”*; (iii) i soggetti coinvolti nelle registrazioni non essendo parti del ricorso non potrebbero in alcun modo confermare e/o spiegare i contenuti delle dichiarazioni.

Quanto alle domande conclusive formulate dalla Ricorrente, la Banca eccepisce l’inammissibilità della domanda *sub n. 1*, in quanto la Ricorrente *“sembrerebbe volere lamentare una supposta nullità/ invalidità o inefficacia del contratto quadro pur non avendo dedotto alcunché in merito [...]”*. Inoltre, in proposito, la Banca afferma che *“laddove controparte avesse inteso avanzare una tale domanda quale conseguenza della doglianza relativa alla presunta mancanza dell’avviso ex art. 30, c. 6, TUF, allora la rivendicazione della [Ricorrente] [...] resterebbe evidentemente insuscettibile di accoglimento [...] [posto che] l’avviso scritto relativo al diritto di recesso deve avere a oggetto il singolo investimento e non certo la sottoscrizione del contratto quadro [...]”*. Con riguardo alla domanda di risoluzione *sub n. 3*, la Banca ne contesta la fondatezza in quanto ove sussistano violazioni delle regole di

condotta in capo agli intermediari non ricorrono i presupposti per accertare, neppure incidentalmente, la risoluzione delle operazioni di investimento. Parimenti inammissibile sarebbe, la domanda *sub* n. 4 in quanto la pretesa avversaria di declaratoria di nullità non potrebbe trovare accoglimento in quanto le doglianze formulate dalla Ricorrente attengono alla violazione di regole di condotta che non determina di per sé la nullità delle operazioni, ma può dare luogo solo al risarcimento del danno a carico dell'intermediario. Quanto al danno richiesto, il Resistente sostiene che *“ove mai le doglianze avversarie avessero a oggetto l'investimento nel Fondo Toro, le rivendicazioni di controparte risulterebbero senz'altro insuscettibili di accoglimento”*. Ciò in quanto *“il relativo investimento si è concluso con una plusvalenza e, quindi, nulla può essere preteso a titolo risarcitorio da controparte”*. L'Intermediario conclude chiedendo al Collegio: (i) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità delle pretese della Ricorrente nei confronti della Banca; (ii) sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o l'estraneità della Banca alle pretese avanzate dalla Ricorrente e/o il difetto di legittimazione attiva (almeno parziale) della stessa Ricorrente; (iii) in via principale, di rigettare tutte le domande avversarie nei confronti della Banca perché inammissibili, infondate e/o comunque indimostrate; (iv) in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, di ridurre l'ammontare delle restituzioni e/o risarcimenti nella ipotesi dovuti alla Ricorrente tenendo conto di tutti i rilievi e le eccezioni sollevati nella difesa, con ogni conseguente statuizione in merito al *quantum debeat*.

4. La Ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF.

In primo luogo, la Ricorrente, con riguardo all'eccezione dell'Intermediario relativa all'omessa puntuale identificazione delle operazioni oggetto del ricorso, rappresenta che l'oggetto della controversia, *“come è stato evidenziato chiaramente nel ricorso”*, è costituito *“dalla vendita [...] [alla Ricorrente] del fondo di investimento Toro”* (ISIN IE00BDDY3G61 e ISIN IE00BKTPJF31).

Con riguardo poi al risarcimento del danno, la Ricorrente afferma che la Banca avrebbe riportato *“soltanto la parte di operazioni sui fondi Toro... che non hanno generato perdite e omette di produrre la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul Toro Funds... che sono quelle che hanno generato l'ingente perdita subita dalla cliente”*.

Con riguardo al difetto di legittimazione attiva eccepito dalla Banca, la Ricorrente afferma che le quote dei fondi in questione, che sono nominative, sono intestate alla sola Ricorrente come risulterebbe dimostrato dai moduli di investimento e dagli estratti conto titoli.

In merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Banca, la Ricorrente sostiene che essa risulta infondata in quanto *“la domanda proposta dalla [Ricorrente] [...] ha ad oggetto non la partecipazione al fondo gestito dalla SGR ma la violazione degli obblighi incombenti sull'intermediario di informazione sulla natura e i rischi correlati al prodotto finanziario e di valutazione dell'adeguatezza del prodotto in rapporto al profilo dell'investitore”*.

In ordine alla violazione dell'art. 30 e 30-bis, la Ricorrente ribadisce *“che tutte le operazioni in lite sono avvenute presso la di lei abitazione e senza che alla stessa fosse resa l'informativa relativa al diritto di recesso prevista dall'art. 30 TUF”*. Il fatto che la Ricorrente non si sia mai recata presso la Banca sarebbe confermato dalle registrazioni telefoniche e da un modulo di investimento nell'ambito del quale *“la spunta relativa alla sottoscrizione presso il collocatore è stata annullata e siglata “...” e controfirmata dal [consulente] [...] con grafia a lui riconducibile”*. Peraltro, la Ricorrente afferma che *“ammesso e non concesso che le operazioni siano avvenute in Firenze (la banca non dice però dove), sarebbero da considerare ugualmente come “fuori sede” in quanto anche l'ufficio del promotore non può essere considerato sede ai fini dell'art. 30 comma 6 TUF”*.

In merito al disconoscimento delle sottoscrizioni, la Ricorrente ribadisce che la falsità delle sottoscrizioni contestate risulta *“ictu oculi”* e sarebbe confermata dalla perizia calligrafica che produce *“come Allegato A”*. In proposito, la Ricorrente precisa che la stessa avrebbe soltanto *“autorizzato l'effettuazione delle prime quattro*

operazioni proposte dal [...] [citato consulente finanziario] nell'anno 2018 (di cui la prima con firma apocrifa). Inoltre, come dichiarato dalla Ricorrente, "eventuali comunicazioni sarebbero comunque giunte a luglio in quanto la rendicontazione, se anche fosse pervenuta, sarebbe stata inviata con cadenza semestrale".

Relativamente agli obblighi informativi, la Ricorrente contesta la ricezione "[del]l'unico modulo d'ordine che conteneva qualche informazione sul Toro Funds" e del prospetto informativo del suddetto fondo che comunque "difficilmente potrebbe essere comprensibile per persone diverse dai non addetti ai lavori quale appunto [la Ricorrente] [...]".

Con riguardo all'adeguatezza dell'investimento, la Ricorrente, dopo aver ribadito che le operazioni erano inadeguate innanzitutto per il fatto che, per due anni, tutto il patrimonio della Ricorrente è stato concentrato al 100% esclusivamente sul fondo Toro, precisa altresì che le operazioni erano inadeguate per il fatto che "il fondo Toro è altamente speculativo in quanto prevede la possibilità di investire massicciamente in derivati". In merito alla responsabilità della Banca per i fatti del promotore, la Ricorrente richiama quanto previsto dall'art. 31 del TUF, affermando che "secondo l'opinione ormai pacifica in dottrina e giurisprudenza, la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore costituisce un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall'art. 2049 c.c. [...]". La Ricorrente insiste, infine, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso modificando rispetto a quanto richiesto nel ricorso l'ordine delle domande e richiedendo "in via principale" di "riconoscere e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto quadro e/o dei contratti – ordini di operazione di acquisto dei titoli in lite" per violazione dell'art. 30 e 30-bis del T.U.F. e "in via subordinata", di condannare la Banca "al risarcimento del danno patito dalla ricorrente", richiedendo in via risarcitoria o restitutoria non più l'importo di € 337.679,87 ma l'importo di € 332.210,73.

5. L'Intermediario si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento ACF.

Il Resistente, nel ribadire le argomentazioni già svolte, con riguardo all'indeterminatezza delle contestazioni evidenzia come la Ricorrente nelle deduzioni integrative sostenga *“per la prima volta (e, quindi, ancora una volta in modo inammissibile) che l'oggetto delle sue doglianze sarebbe un generico e omnicomprensivo investimento nel prodotto Toro Fund”*, senza alcuna distinzione tra la sottoscrizione di quote del Fondo Toro effettuata nel 2018 nell'ambito del servizio di collocamento e l'acquisto di titoli Toro Fund, effettuato nel 2020 in regime di negoziazione. In proposito, la Banca afferma, altresì, che *“attestato, quindi, che si è in presenza di due diversi investimenti, è documentale che l'investimento in quote del fondo Toro [...] (...) cui parte ricorrente ha destinato proprio € 840.000 (e, quindi, l'investimento che sembra costituire, in ultima analisi, l'oggetto delle domande formulate dalla [...] [Ricorrente]) si è concluso con una plusvalenza per € 42.463,80”*.

Inoltre, la Banca eccepisce l'inammissibilità, in quanto tardiva, della modifica realizzata dalla Ricorrente, che mutando quanto fatto in sede di ricorso *“vorrebbe attribuire la natura di domanda principale a quella volta a ottenere una declaratoria di nullità dell'investimento [...] con conseguente rivendicazione restitutoria, riqualificando, invece, come subordinata la domanda diretta a fare dichiarare un supposto obbligo risarcitorio della Banca quale conseguenza dell'accertamento di inesistenti inadempimenti contrattuali [...]”*.

Parimenti inammissibili sarebbero le asserite *“nuove contestazioni”* introdotte dalla Ricorrente in sede di deduzioni integrative quali: a) *“l'eccesso informativo”* di cui sarebbe stata *“vittima”* la Ricorrente in relazione alla sottoscrizione di quote del fondo Toro; b) *“l'ipotesi di responsabilità indiretta della Banca per il fatto dei suoi consulenti finanziari ex artt. 31, c. 3, TUF e 2049 cod. civ”*. Con riferimento a tale ultima contestazione, la Banca afferma che la Ricorrente non avrebbe provato l'illiceità della condotta del consulente finanziario e che in ogni caso *“non sarebbe ipotizzabile una responsabilità della Banca”* tenuto conto che le condotte che la Ricorrente vorrebbe imputare al consulente finanziario andrebbero collocate

nell'ambito dei loro *“rapporti personali”*, ponendosi *“al di fuori del rapporto con l'intermediario”*.

La Banca eccepisce, altresì, l'inammissibilità della produzione della perizia grafologica in sede di deduzioni integrative in quanto tardiva. Peraltro, la Banca sostiene che *“comunque, la stessa perizia non varrebbe a provare alcunché a suffragio delle rivendicazioni della [...] [Ricorrente], considerato che i relativi contenuti risultano in contraddizione con le stesse prospettazioni della ricorrente e con le evidenze di causa”*.

In merito alla valutazione di adeguatezza, la Banca da ultimo afferma che sarebbe stata la stessa Ricorrente a confermare il regolare assolvimento degli obblighi inerenti la verifica di adeguatezza in occasione di ciascuno dei suddetti investimenti, avendo dichiarato nella modulistica che gli investimenti nel fondo Toro sono stati disposti a seguito di un consiglio adeguato.

DIRITTO

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è meritevole accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

2. In via preliminare, va esaminata l'eccezione del Resistente di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto delle contestazioni. Ebbene, l'eccezione non è fondata in quanto la Ricorrente ha individuato con sufficiente chiarezza gli investimenti contestati. Se è vero, infatti, che nel ricorso si fa riferimento, come importo totale dei conferimenti, al controvalore investito nelle sole quote del comparto *“Toro Fund A (EUR)”*, pari ad € 840.000,00, tuttavia nel medesimo atto la Ricorrente svolge specifiche allegazioni, supportate da pertinente documentazione, anche con riguardo all'operatività, effettuata a partire dal gennaio 2020, inerente l'altro comparto, ossia quello individuato, anche nella rendicontazione della Banca, come *“Toro Fund CL A (EUR)”*. Che nelle intenzioni della Ricorrente le doglianze riguardino entrambi i comparti del fondo Toro, trova conferma già nel reclamo del 17 marzo 2020 in cui la cliente rivolge le proprie contestazioni alla Banca richiamando espressamente *“tutte le operazioni”* relative

al “*Titolo Toro Fund IE00BDDY3G61 e IE00BKTPJF31*”. A riprova di ciò, nelle deduzioni integrative - e in particolare tramite la tabella ivi riportata contenente le operazioni oggetto di contestazione - la Ricorrente ribadisce di aver inteso contestare la complessiva operatività avente ad oggetto i “*titoli Toro Funds*”, ossia entrambi i comparti del fondo. Se ne deduce che l’operatività controversa ha ad oggetto dodici operazioni, sia in acquisto che in vendita, aventi ad oggetto i suddetti strumenti finanziari, poste in essere fra il 2018 ed il 2020.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza risulta infondata anche ove si consideri che non è risultato inficiato il diritto di difesa dell’Intermediario, il quale ha svolto articolate e diffuse considerazioni difensive al riguardo, sull’intera operatività inerente il fondo.

3. Anche l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della Ricorrente risulta infondata. Al riguardo, dai moduli di acquisto delle quote dei comparti “Toro Fund A (EUR)” e “Toro Fund CL A (EUR)” e dagli estratti conto versati in atti, emerge che la Ricorrente risulta essere unica sottoscrittrice e sola intestataria dei suddetti strumenti. Ad ogni modo, per l’ipotesi di cointestazione del conto titoli, il Collegio si è più volte pronunciato nel senso di ritenere che “*Nel caso di un conto di deposito titoli e di un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento che siano cointestati a più soggetti, la cointestazione integra una fattispecie di solidarietà attiva, con la conseguenza che ciascuno dei contitolari di un deposito, così come ciascuna delle parti stipulanti un contratto per la prestazione di servizi di investimento, è legittimato ad agire per ottenere il risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi*” (tra le altre, Decisioni ACF n. 3384 del 2 febbraio 2021 e n. 4004 del 21 luglio 2021)

4. Parimenti infondata risulta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Banca con riguardo alle contestazioni attinenti alla violazione degli obblighi informativi, posto che, come il Collegio ha avuto modo di rilevare, “*gli obblighi informativi afferenti la fase di sottoscrizione dei fondi [...] gravano sull’intermediario collocatore e non sulla SGR*” (cfr., *inter alia*, Decisioni ACF n. 5504 dell’8 giugno 2022 e n. 3451 del 16 febbraio 2021). Infondata risulta, altresì, l’eccezione di carenza

di legittimazione passiva dell'Intermediario relativamente alla contestata violazione degli obblighi connessi alla verifica di adeguatezza in quanto anch'essi gravanti sulla banca collocatrice e non incombenti sulla SGR (cfr. Decisione ACF n. 2654 ell'8 giugno 2020).

5. Risulta fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità della perizia grafologica formulata dalla Banca. Infatti tale mezzo di prova, ancorché menzionato come documento allegato al ricorso e in esso più volte richiamato, risulta prodotto solo in sede di deduzioni integrative. In casi consimili, il Collegio ha già avuto modo di affermare che *“la scelta dei ricorrenti di procedere al deposito di una perizia calligrafica solo in allegato alle deduzioni integrative, rispetto alle quali il termine per replicare accordato all'intermediario è di appena quindici giorni, ha vanificato la possibilità che si realizzasse un autentico contraddittorio, giacché ha reso sostanzialmente impossibile al resistente di poter adeguatamente controdedurre sul tema, anche se del caso con una propria autonoma controperizia. Ne consegue, dunque, che la produzione della perizia calligrafica, in quanto effettuata soltanto al momento delle deduzioni integrative, deve essere dichiarata inammissibile [...]”* (cfr. Decisione ACF n. 2852 del 2 settembre 2020).

Ad ogni modo va rilevato che, ove pure tale produzione fosse stata ammissibile e l'accertamento sulla falsità delle sottoscrizioni della Ricorrente avesse, per ipotesi, avuto esito positivo, comunque non sarebbero sussistiti i presupposti per una pronuncia restitutoria in quanto, a fronte della invocata nullità degli ordini, la Ricorrente, nelle domande conclusive, pur variamente articolate, ha chiesto sempre e solo il ristoro della somma di € 337.679,87 (poi ridotta ad € 332.210,73 nelle deduzioni integrative) che - come meglio avanti si dirà - corrisponde alla differenza fra quanto investito nel comparto “Toro Fund CL A (EUR)” e quanto ricavato dalla vendita, ossia al danno subito.

6. Infondata è l'eccezione di inammissibilità, ai fini probatori, delle n. 4 registrazioni e relative trascrizioni prodotte dalla Ricorrente e inerenti a conversazioni telefoniche che sarebbero intercorse tra i consulenti finanziari della Banca e la Ricorrente in data 6 agosto, 7 agosto e 24 agosto 2020, a supporto della ricostruzione dei fatti. Dall'esame

delle registrazioni non sembra dubbia l'identità degli interlocutori e l'utilità delle stesse per la ricostruzione dei fatti. Va in ogni caso rilevato che il tenore delle conversazioni intercorse e di alcune affermazioni ascrivibili ai consulenti dell'Intermediario appaiono di estrema gravità in quanto formulate in totale spregio della normativa MiFID e, segnatamente, della irrilevanza della profilatura nel processo di investimento e denotano un comportamento non improntato al «servire al meglio l'interesse del cliente», ma, anzi, al contrario, rivelano una condotta omissiva ed ingannevole in pregiudizio della Ricorrente.

7. Quanto alla domanda di nullità degli ordini per omessa indicazione della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, questa viene formulata dalla Ricorrente con riguardo alle sottoscrizioni dei *“titoli Toro Fund”* *“ovviamente ad eccezione di quelle avvenute senza la di lei autorizzazione”*. Pertanto, la Ricorrente invoca la predetta nullità con riferimento ai soli ordini di investimento nel comparto *“Toro Fund A (EUR)”*, ivi inclusa la prima sottoscrizione del 19 luglio 2018, tenuto conto che, come dichiarato dalla Ricorrente nelle deduzioni integrative (seppure in maniera contraddittoria) quest'ordine è stato da lei autorizzato, ma la firma in calce al modulo di sottoscrizione sarebbe apocrifa. Da tale doglianza rimarrebbero esclusi, pertanto, gli ordini di acquisto aventi ad oggetto le quote del fondo *“Toro Fund CL A (EUR)”*, disconosciuti dalla Ricorrente.

La doglianza risulta infondata. Al riguardo è dirimente l'informativa contenuta nel modulo relativo alla prima sottoscrizione del 19 luglio 2018 avente ad oggetto le quote del comparto *“Toro Fund A (EUR)”*, ove viene indicata la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del TUF. Nei versamenti aggiuntivi aventi ad oggetto il medesimo comparto tale informativa non è stata fornita in quanto nel modulo relativo alla prima sottoscrizione viene indicato che *“la sospensiva [ex art. 30, comma 6] non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo [...]”*, come nel caso di specie.

In ordine, poi, alla domanda di nullità del contratto quadro adombrata dalla Ricorrente nelle conclusioni ma non circostanziata, qualora la stessa abbia inteso porre a base di tale domanda ancora una volta l'asserita, omessa, menzione della facoltà di recesso,

devono allora ritenersi condivisibili le argomentazioni formulate sul punto dalla Banca, tenuto conto che *“il Collegio ha avuto modo di affermare in numerose occasioni, in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13905 del 3 giugno 2013, che la disciplina sul diritto di recesso di cui all’art. 30, commi 6 e 7, del TUF non riguarda il contratto quadro, bensì le singole operazioni disposte in esecuzione di esso”* (cfr. Decisione n. 4646 del 29 novembre 2021).

8. Parimenti infondata è la domanda di nullità del contratto quadro e delle operazioni di investimento per l’asserita violazione, da parte dell’Intermediario, degli obblighi informativi su di esso gravanti nonché delle norme in tema di profilatura e di adeguatezza degli investimenti raccomandati. Al riguardo, questo Collegio, facendo proprio il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenze nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007), ha affermato che la violazione degli obblighi di condotta gravanti sull’intermediario nella prestazione di servizi di investimento non determina di per sé la nullità delle operazioni, ma può dare luogo solo al risarcimento del danno a carico dell’intermediario (cfr., *ex multis*, Decisione ACF n. 4102 del 4 agosto 2021).

9. Venendo ora al merito della controversia, va subito rilevato, per economicità di trattazione, che nella documentazione istruttoria si trova conferma del fatto che la Ricorrente non ha subito un danno dagli investimenti nel comparto “Toro Fund A (EUR)”, ma la cliente ha ricavato un profitto di € 32.255,05. È del resto la stessa Ricorrente a convenire su tale circostanza laddove nelle deduzioni integrative, nel replicare alle considerazioni di parte avversa sul danno risarcibile, afferma che la Banca avrebbe riportato *“soltanto la parte di operazioni sui fondi Toro... che non hanno generato perdite [...]”*. Il fatto che con riferimento alle operazioni nel citato comparto “Toro Fund A (EUR)” l’eventuale inadempimento della Banca alla violazione delle contestate regole di condotta, ove pure accertate, non abbia avuto quale effetto quello di cagionare un danno risarcibile, riveste in questa sede rilievo assorbente.

Il ricorso risulta, invece, fondato con riguardo alle operazioni relative al comparto “Toro Fund CL A (EUR)”, per il quale, come si vedrà, la Ricorrente risulta aver subito un danno risarcibile.

9.1. Al riguardo, relativamente alle violazioni degli obblighi di informazione preventiva in occasione delle operazioni di acquisto di tale comparto del fondo, ad avviso del Collegio l'Intermediario non ha assolto l'onere della prova di avervi diligentemente adempiuto. Ciò in quanto in atti, e segnatamente nei moduli relativi agli ordini di acquisto delle quote del suddetto comparto, si rinviene solamente la dichiarazione della Ricorrente di *“ave[r] ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi connessi”*. Tale dichiarazione non risulta idonea a fornire la prova da parte dell'Intermediario di aver consegnato alla cliente il KIID relativo a tale comparto. Peraltro, in tema di obblighi informativi relativi a fondi multicomparto, il Collegio ha avuto modo di rilevare che l'intermediario è tenuto ad offrire la prova di aver consegnato al cliente proprio i documenti riferibili a ciascuno specifico comparto del fondo di volta in volta rilevante, in quanto soltanto in tal modo è possibile comprovare, in presenza di una serie di investimenti caratterizzati, pur nell'apparente unicità del prodotto, da un significativo livello di diversificazione, che il cliente sia stato messo in condizione di avere contezza, in concreto, delle diverse sfumature e intensità del rischio di volta in volta assunte (Decisione ACF n. 2501 del 27 aprile 2020).

9.2. Con riferimento alle operazioni di acquisto e vendita relative al comparto in esame, l'Intermediario, inoltre, non ha fornito dimostrazione di aver diligentemente eseguito la valutazione di adeguatezza a cui era tenuto stante la dichiarazione della Ricorrente, secondo cui *“l'ordine è stato da me impartito a seguito di un consiglio adeguato a me prestato dalla Banca, in virtù della mia adesione al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, in assenza di consiglio, a seguito di positiva valutazione di adeguatezza”*. Tuttavia, l'esito positivo della valutazione di adeguatezza non è supportato da alcuna evidenza probatoria.

9.3. Infondata risulta essere, invece, la doglianza relativa alla riprofilatura effettuata con il questionario del 14 settembre 2018, a dire della Ricorrente meramente strumentale alla sottoscrizione degli ulteriori investimenti in *“titoli Toro Fund”*. Infatti, tale riprofilatura è stata effettuata a distanza di tre anni dal precedente questionario del 2015, sicché pare ragionevole ritenere che la stessa - ancorché abbia comportato un innalzamento della propensione al rischio da *“media”* (nel 2015) ad *“alta”* (nel 2018) -

sia stata necessaria ad aggiornare il profilo della Ricorrente, e ciò anche in considerazione delle intervenute modifiche nel tempo alla disciplina di riferimento e alle caratteristiche personali della cliente (ad esempio, un livello di conoscenza ed esperienza più evoluto rispetto al 2015). Inoltre, la suddetta riprofilatura non è avvenuta contestualmente né ai versamenti aggiuntivi relativi al comparto “Toro Fund A (EUR)” effettuati due mesi dopo, ossia in data 22 novembre 2018, né agli acquisti delle quote del comparto “Toro Fund CL A” effettuati circa due anni dopo, nel 2020. Non vi sono, pertanto, indizi tali da indurre a ritenere tale profilatura come opportunistica e strumentale all’esecuzione di tali ulteriori investimenti.

Quanto sopra rilevato con riguardo all’investimento nel comparto “Toro Fund CL” riveste carattere assorbente di ogni ulteriore contestazione.

10. Accertata così la responsabilità dell’Intermediario resistente relativamente ai molteplici profili di cui si è detto, occorre ora quantificare il risarcimento del danno patito dalla Ricorrente.

Con riguardo all’investimento nel comparto “Toro Fund CL A (EUR)”, dalla documentazione disponibile risulta che la Ricorrente ha acquistato complessivamente n. 8.720 quote per un controvalore di € 875.969,58, e segnatamente: in data 24 gennaio 2020, n. 4.230 quote per un controvalore di € 423.409,97; in data 29 gennaio 2020, n. 210 quote per un controvalore di € 20.848,53; in data 6 febbraio 2020, n. 2.500 quote per un controvalore di € 252.167,69; in data 6 febbraio 2020, n. 1.780 quote per un controvalore di € 179.543,39. Dalla documentazione disponibile risulta, inoltre, che le quote del fondo sopra indicato sono state tutte disinvestite dalla Ricorrente, per un controvalore di € 511.503,80 come di seguito precisato: in data 23 marzo 2020, n. 70 quote per un controvalore di € 5.469,14; in data 20 luglio 2020, n. 8.650 quote per un controvalore di € 506.034,66.

Pertanto, il danno subito dalla Ricorrente è pari ad € 364.465,78, importo derivante dalla differenza tra la complessiva somma dalla stessa investita (€ 875.969,58) e il controvalore complessivamente ricevuto a titolo di rimborso (€ 511.503,80). Tuttavia, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), l’importo risarcibile deve essere contenuto nel *quantum* di € **332.210,73** richiesto

dalla Ricorrente in sede di deduzioni integrative. Per quanto attiene, invece, alla richiesta di rimborso delle spese di difesa si ritiene che rivesta carattere assorbente di ogni ulteriore considerazione il fatto che la Ricorrente non abbia fornito prova alcuna di aver sostenuto tali spese che, peraltro, neppure hanno provveduto a quantificare.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma complessiva rivalutata di € 383.703,39, oltre interessi dalla data della presente decisione sino al dì del soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi